



REGOLAMENTO INTERNO

La scuola nel suo complesso rappresenta un bene pubblico: è un luogo di formazione della personalità dell'allievo nei due aspetti di preparazione civile e culturale. Le attività che vi si svolgono dovranno essere regolate ispirandosi all'ordine e al rispetto reciproci.

TITOLO I

ART.1

Gli Organi Collegiali dell'Istituto sono:

- il Consiglio di Istituto,
- il Collegio dei Docenti,
- i Consigli di Classe,
- il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti,
- il Comitato degli Studenti,
- il Comitato dei Genitori (su richiesta),
- l'Assemblea Studentesca di Istituto,
- le Assemblee Studentesche di Classe,
- le Assemblee dei Genitori di Istituto, di Sezione, di Classe (su richiesta),
- l'Assemblea del Personale A.T.A.

ART.2

Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente, che dispone la convocazione su richiesta del Presidente della G.E. o della maggioranza dei componenti il Consiglio, almeno quattro volte l'anno.

L'O.d.G. deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.

Nei casi di necessità e sempre che l'O.d.G. non preveda impegni di spesa, il Consiglio di Istituto può essere convocato d'urgenza per le vie brevi anche con solo ventiquattr'ore di preavviso.

L'O.d.G. viene predisposto dal Presidente; in esso devono essere inclusi i punti richiesti dalla G.E. , tenendo conto delle eventuali proposte formulate dai Consiglieri.

ART.3

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel medesimo nel rispetto della capienza e della idoneità dei locali. Su invito del Consiglio di Istituto, il D.S.G.A., qualora non vi sia stato eletto, può partecipare ai lavori con diritto alla parola, ma non al voto.

ART.4

Le votazioni, di norma, sono palesi ed avvengono per alzata di mano, se richiesto dal Presidente, il voto può essere espresso per appello nominale.

Si procede al voto con scrutinio segreto:

- a) quando siano trattati problemi riguardanti le singole persone;
- b) quando venga accolta la richiesta presentata in tal senso da uno qualsiasi dei Consiglieri o da un gruppo di essi.

ART.5

I verbali del Consiglio di Istituto sono depositati nell'ufficio di Segreteria, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Gli Atti e le Delibere sono pubblici.

Gli Atti e le Deliberazioni concernenti singole persone, salvo parere contrario dell'interessato, non sono di pubblico dominio.

ART.6

Il Consiglio di Istituto, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Docenti, adotta il P.O.F. per la parte di competenza.

ART.7

La Giunta Esecutiva, provvede ai compiti di Legge, a raccogliere tutte le informazioni possibili, relative agli argomenti posti dall' O.d.G., per favorirne una discussione approfondita e documentata.

Alla Giunta E. è demandato il compito di predisporre la proposta del Regolamento di Istituto ed, ove ne sia ravvisata la necessità, la revisione e la riformulazione.

ART.8

Il Collegio dei Docenti è la sede in cui si realizza la partecipazione collettiva al processo di programmazione educativo-didattica da parte dell'intero corpo docente.

Il Dirigente Scolastico ha, di diritto, la Presidenza del Collegio.

Egli convoca il Collegio dei Docenti mediante comunicazione scritta della data, del luogo, e dell'O.d.G. della riunione.

ART.9

Il Collegio dei Docenti delibera sulle iniziative di sperimentazione, promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i suoi componenti, provvede all'adozione dei libri di testo, elabora le proposte di scelta dei sussidi didattici da sottoporre al Consiglio di Istituto in quanto implicino impegni di spesa, fa proposte al D.S. per la formazione e la composizione delle classi e per l'orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali espressi dal Consiglio di Istituto, indica le modalità di effettuazione del ricevimento generale ai genitori degli alunni.

Per rendere più efficace la sua azione, il Collegio può nominare commissioni da impegnare su compiti di studio, elaborazione e relazione su argomenti specifici loro affidati.

ART.10

Le Commissioni speciali sono articolazioni del Collegio, coordinate da un docente responsabile o referente, delegate a predisporre ed agevolare i lavori del Collegio medesimo.

Elenco delle Commissioni:

- Commissione orario e calendarizzazione
- Commissione per le visite guidate e i viaggi di istruzione ivi compresi gli interscambi culturali
- Commissione P.O.F.
- Commissione per l'elaborazione dei programmi di aggiornamento
- Commissione Elettorale
- Commissione per l'accoglienza e l'orientamento in entrata
- Commissione per l'orientamento in uscita e stages
- Commissione per l'acquisto del materiale didattico ed acquisti in generale (C.d.I.)
- Commissione fumo

Dipartimenti per aree disciplinari

ART.11

Il Comitato di Valutazione del servizio dei Docenti è eletto nel seno del Collegio dei Docenti.

Esso è convocato dal D.S.:

1. in periodi programmati per la valutazione del servizio, su richiesta dei singoli insegnanti, a norma del D.P.R.n.417/74 art.66 (vedere Testo Unico)
2. alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova o dell'anno di formazione dei Docenti
3. ogniqualvolta se ne presenti la necessità

ART.12

Il Consiglio di Classe è formato dai Docenti della classe, dagli studenti e dai genitori eletti nel suo seno dalle rispettive categorie.

Alle sedute del Consiglio di Classe partecipano di diritto gli studenti e i genitori eletti.

Il Consiglio di Classe discute con la sola componente dei docenti la definizione della programmazione didattica, l'andamento didattico-disciplinare, la valutazione ed ogni altra questione afferente la didattica.

Quanto discusso e deliberato in sede ristretta, verrà successivamente illustrato ai membri eletti nel Consiglio di Classe in riunione allargata, se di pertinenza.

Ogni altra questione non direttamente collegata alla didattica, verrà trattata dal Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Alle sedute del Consiglio di Classe allargato, potranno assistere gli elettori dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, in ragione della capienza e dell'idoneità dei locali destinati all'Organo Collegiale, su richiesta dei rappresentanti di classe o del 50,1% dei rappresentati rivolta al D.S..

Docenti, genitori ed alunni di ogni classe, potranno riunirsi per affrontare problemi relativi alla classe stessa che venga rilevato da ciascuna delle sue componenti.

Date, luogo ed ore delle riunioni vanno tempestivamente comunicate al D.S. e da questo preventivamente autorizzate.

ART.13

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal D.S. e dai Collaboratori nominati dal D.S., uno dei quali è nominato Vicario dal D.S. e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Esso si riunisce per esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse organizzativo e didattico e precipuamente le modalità di organizzazione del lavoro per ciascun anno scolastico, il piano attuativo delle attività previste per ciascun anno scolastico.

ART.14

Il Docente Coordinatore di Classe sovrintende al coordinamento della vita della classe rispetto agli alunni ed ai colleghi,redige i documenti preparatori per il Consiglio di classe,in assenza del D.S. presiede il Consiglio di Classe,promuove e coordina l'attività programmatica dei Collegi,illustra alla classe i provvedimenti che la riguardano,aiuta il D.S. nella gestione dei contatti con le famiglie,cura coi colleghi la compilazione delle schede informative per le famiglie e le sottoscrive.

Il segretario redige il verbale delle sedute del Consiglio di Classe.

ART.15

I genitori eletti nei Consigli di Classe costituiscono su richiesta il Comitato dei Genitori,comprensivo anche dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Il Comitato dei Genitori,presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto,o,a scelta,da altro suo membro eletto a tale carica,deve darsi un regolamento.

Il luogo,la data e l'ora della convocazione e l'o.d.g. debbono essere comunicate con debito preavviso al D.S., questi provvede all'autorizzazione ed all'assegnazione del locale.

Le riunioni del Comitato non possono svolgersi durante l'orario delle lezioni.

ART.16

Le Assemblee di Classe da parte degli studenti si svolgono nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa vigente per non più di due ore al mese ed in un'unica soluzione,in giorni della settimana tra loro diversi con assenso scritto del Docente che concede l'ora in calce alla domanda che gli studenti sono tenuti a presentare al D.S. entro cinque giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea per ottenerne l'autorizzazione.

Ogni assemblea di Classe deve sviluppare i punti contenuti nell'o.d.g.,essere presieduta da uno dei delegati di classe e svolgersi nel massimo rispetto delle regole democratiche.

L'Assemblea d'Istituto e le ore di Assemblea di Classe sono stabilite,di norma,a rotazione nell'intero arco delle ore settimanali,onde evitare che siano sempre sacrificate lezioni di una stessa materia.

ART.17

Il Comitato Studentesco è formato dagli studenti eletti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale.

Esso deve darsi un regolamento interno,eleggersi un Presidente ed un Segretario.

La convocazione deve pervenire al D.S. entro cinque giorni dalla data indicata per la seduta,al fine di ottenerne l'autorizzazione ed i provvedimenti opportuni per l'assegnazione del locale.

ART.18

I Comitati dei genitori e degli studenti hanno competenza in materia di formulazione di pareri e proposte da presentare al Capo di Istituto, al Consiglio di Istituto, ai Consigli di Classe in materia di attività extra-inter scolastiche, di educazione alla salute e Centri di Informazione e consulenza, di cooperazione con Enti esterni pubblici e privati, di adozione della Carta dei Servizi, e di ogni aspetto che possa migliorare l'efficienza e l'efficacia della vita dell'Istituto.

Ove il Collegio Docenti o le Commissioni da esso emananti lo ritengano opportuno possono procedere alla consultazione delle componenti genitori e/o studenti.

ART.19

L'Assemblea di Istituto, come regolata dal D.P.R. 416 (Testo Unico), rappresenta parte integrante dell'attività didattica ed educativa della scuola.

Gli studenti sono tenuti, pertanto, a parteciparvi nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti ai sensi della normativa vigente e secondo il regolamento dell'Assemblea d'Istituto.

ART.20

Le Assemblee di Istituto sono convocate dal D.S. con apposita circolare indirizzata alle classi.

TITOLO II

ART.21

FORMAZIONE DELLE CLASSI

La Commissione costituita allo scopo dal Preside, su mandato del Consiglio d'Istituto, è composta dal Preside o suo delegato, da un docente e dal Responsabile Amministrativo o suo delegato.

All'atto delle iscrizioni il genitore che rappresenta l'alunno può indicare la preferenza per la sezione nella quale iscriverlo, anche in considerazione della diversa articolazione dell'offerta formativa.

Nel caso in cui la richiesta ecceda il numero di alunni in relazione ai limiti numerici previsti dalla normativa per la formazione delle classi iniziali, si procederà al sorteggio dei nominativi pari al numero eccedente tra tutti quelli dei richiedenti la sezione che trovasi in soprannumero.

In caso di accorpamento tra più classi per riduzione del numero delle classi stesse si procederà allo scioglimento ed alla successiva fusione con altra classe della classe meno numerosa.

ART.22

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ED ORARIO DELLE LEZIONI.

Nell'attribuzione dei singoli docenti alle classi,il D.S. terrà conto,ferme restando le disposizioni di Legge,delle esigenze didattiche e della continuità d'insegnamento.

L'orario delle lezioni ,di competenza del D.S., sarà elaborato da suoi delegati e da lui visionato.

L'orario deve configurarsi in modo che le lezioni curricolari siano tutte svolte in orario antimeridiano,sarà impostato secondo criteri didattici e consentirà a tutte le classi l'utilizzazione dei laboratori e delle aule speciali.

Nell'orario debbono trovare collocazione anche le ore di completamento degli insegnanti con orario di cattedra inferiori alle diciotto ore:tali ore potranno essere impiegate in forma di sostituzione di colleghi assenti,biblioteca,laboratorio.

ART.23

ORARIO DEL PERSONALE A.T.A.

L'orario del personale A.T.A.,disciplinato dalle norme vigenti,è elaborato,sulla base delle direttive impartite dal D.S.,dal D.S.G.A. e terrà conto di criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto in sede di programmazione annuale,tenuto conto delle attività legate agli I.D.E.I.,delle attività para ed extra scolastiche,delle riunioni degli OO.CC.

ART.24

ATTUAZIONE DELL'ORARIO

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche insegnanti,studenti e personale A.T.A.,osservano scrupolosamente gli orari delle lezioni e del servizio.

Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti nella scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il Docente della prima ora di lezione deve trovarsi in aula al suono della prima campana.

Dopo il suono della seconda campana procederà all'appello ed al controllo delle giustificazioni delle assenze.

Al termine delle lezioni,l'insegnante che deve cambiare classe,lo farà nel modo più sollecito.

In questo momento dovrà essere particolarmente attenta la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici che dovranno essere, comunque, nei posti loro assegnati in modo da poter intervenire in caso di necessità.

L'insegnante che con la lezione termina anche il servizio deve attendere il collega dell'ora successiva.

Durante la lezione, i docenti compileranno in ogni sua parte il registro di classe.

Gli studenti fruiranno di una pausa tra le lezioni della terza e della quarta ora della durata di quindici minuti.

Durante l'intervallo i docenti rimangono nelle loro classi o nelle immediate vicinanze.

ART.25

ALUNNI

ORARIO DELLE LEZIONI ED ASSENZE

Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e gli alunni entrano in istituto nei cinque minuti precedenti (intervallo tra il primo e il secondo suono della campana).

Dopo le ore 8 e comunque non oltre le ore 8,05 gli alunni in ritardo saranno giustificati dall'insegnante della prima ora.

Coloro che entreranno dopo le ore 8,05 potranno, a discrezione della Presidenza, che ne valuterà le motivazioni, essere ammessi subito alle lezioni oppure alle ore 9.00.

Lo studente in ritardo che, per qualunque motivo, non abbia con sé il libretto, viene ammesso in classe con apposito foglio di ammissione.

I ritardi e le relative annotazioni dovranno essere riportati dall'insegnante in calce sul registro di classe. L'alunno che entra alla seconda ora, deve, di regola, essere munito di apposita giustificazione riportata sul libretto e sottoscritta da un genitore o suo sostituto se minorenni, da lui stesso se maggiorenne.

Lo studente che, dopo un'assenza, si presenta in classe senza giustificazione è accettato con riserva alle lezioni, ma dovrà provvedere alla giustificazione il giorno successivo; se anche in questo caso non presenterà la giustificazione, il Preside, avvertiti i famigliari, potrà valutare in termini di responsabilità disciplinare il comportamento dell'alunno

Essendo piena la responsabilità dell'alunno maggiorenne, quest'ultimo darà conto del suo agire, previa ammonizione scritta, dovrà provvedere a sanare l'omissione nel giorno successivo.

Sarà considerata grave l'omissione ulteriore.

Alla giustificazione dell'assenza per malattia superiore ai cinque giorni (compresi i giorni festivi intermedi), dovrà essere allegato un certificato medico attestante la guarigione.

ART.26

USCITE FUORI ORARIO

Le uscite fuori orario, di norma, non sono consentite.

Nei casi ritenuti indispensabili, comunque motivati e con richiesta presentata almeno nel giorno antecedente, controfirmata dal genitore se lo studente è minorenni, la Presidenza potrà rilasciare permessi di entrata ritardata o di uscita anticipata, che verranno riportati sul giornale di classe. Solo in casi eccezionali e adeguatamente documentati possono essere concessi permessi di diversa durata.

In ogni caso spetta al D.S. o suo delegato concedere o meno il permesso di uscita.
Gli studenti che usufruiranno di mezzi di trasporto extraurbani potranno presentare, entro il primo mese di lezione, richiesta scritta di entrata ritardata o uscita anticipata (limitatamente alla prima e ultima ora di lezione).
I nominativi saranno trascritti sul registro di classe.
Per i casi di improvviso malessere di un alunno, spetterà alla segreteria avvisare tempestivamente la famiglia perché venga a scuola a prelevarlo; in caso di mancato reperimento dei familiari, ogni decisione sarà presa di volta in volta dal Preside o suo delegato.
Ogni studente è munito di un libretto personale rilasciato dalla scuola, che lo identifica e che serve per ogni rapporto tra lo studente e la scuola e fra questa e la famiglia.
Lo studente è tenuto a portarlo ogni giorno con sé.
Su tale libretto sono state apposte le firme dei genitori o di chi ne fa le veci.
In caso di smarrimento è concesso un duplicato del libretto, previa dichiarazione motivata e personale del genitore.

Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate al docente della prima ora.
In via eccezionale possono essere riammessi alle lezioni gli studenti che non abbiano la giustificazione con l'obbligo di presentare la stessa entro il giorno successivo
Alla quinta, decima etc. assenza la riammissione dovrà essere giustificata personalmente dai genitori o da chi ne fa le veci se lo studente è minorenni; nel caso di studente maggiorenne vale la autogiustificazione.
Non sono ammesse giustificazioni per telefono.
Non è ammessa giustificazione per assenze collettive: tali assenze rimangono ingiustificate e i consigli di classe valuteranno le misure disciplinari opportune ed eventuali sanzioni.
I genitori, in tal caso, rilasceranno per iscritto apposita presa d'atto.
L'uscita degli alunni dalle rispettive aule deve avvenire dopo il suono della campana che indica il termine delle lezioni.
Gli insegnanti saranno gli ultimi ad uscire.
Per nessun motivo durante le ore di scuola gli alunni possono allontanarsi dal complesso scolastico.
E' consentita l'uscita dalle aule solo per motivi di reale necessità e per il tempo strettamente necessario e, di regola, a non più di uno alla volta.
Tali eventuali uscite non dovranno essere di disturbo in alcun modo allo svolgimento delle lezioni.
Il comune senso di responsabilità dovrà consentire di evitare guasti o danni ai locali ed agli arredi scolastici.
Chi sporca, deteriora o manomette i locali o le attrezzature scolastiche, è tenuto a risarcire i danni causati.
Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, tutta la classe o le classi interessate ne potranno rispondere disciplinarmente .
I rappresentanti di classe e tutto il personale della scuola sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali danni al responsabile amministrativo.

L'igiene e la pulizia dei locali, di cui risponde il personale ausiliario, sono affidate anche al senso civico degli utenti della scuola ed al loro rispetto per il lavoro altrui.

Si raccomanda agli alunni la massima cura della suppellettile, del materiale didattico e scientifico, degli attrezzi sportivi e degli indumenti sportivi loro affidati in uso.

Nell'atrio e nel corridoio al pianterreno, verranno riservati spazi per l'affissione di atti e comunicati degli OO.CC., per comunicazioni sindacali, per i manifesti degli EE.LL. e delle Università, ciò che interessa direttamente agli alunni è affisso nell'apposito spazio riservato al primo piano e per ogni altra comunicazione consentita dalla Legge.

ART.27

Come luogo educativo la Scuola si impegna a garantire anche attraverso opera di vigilanza che, ai sensi della Legge, nei locali della scuola non si fumi.

ART.28

Gli studenti, previa apposita richiesta, possono utilizzare determinati locali della scuola anche nelle ore pomeridiane per attività didattiche stabilite d'intesa con la presidenza, con la presenza di responsabili della scuola, Docenti e non Docenti.

ART.29

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione integrano le attività istituzionali della Scuola. Il Collegio dei Docenti ne fissa i criteri didattici fondamentali; l'apposita commissione redige il programma di massima che verrà sottoposto all'esame dei Consigli di Classe valutandone le opzioni alternative e redigendo, dopo aver scelto il viaggio, la proposta al Consiglio d'Istituto.

Nel seno della propria componente nel Consiglio di Classe, i Docenti designano l'Insegnante accompagnatore in ragione della disponibilità manifestata.

Nel caso in cui il Consiglio di Classe non esprima l'Insegnante accompagnatore il Preside, in tempi congrui, ricerca la disponibilità di un Docente, ove tale tentativo fallisca, il viaggio, anche se deliberato dal Consiglio d'Istituto, non potrà aver luogo.

I Docenti accompagnatori sono rapportati a gruppi di quindici alunni ed accettando l'incarico sottoscrivono la dichiarazione di responsabilità che ne consegue ai sensi delle norme vigenti.

I programmi dei viaggi, predisposti dall'apposita Commissione e/o promossi dai Consigli di Classe e, comunque, sempre proposti da questi ultimi al Consiglio di Istituto, mettono in evidenza le finalità formative e didattiche che si intendono realizzare.

Il Consiglio d'Istituto delibera l'effettuazione dei viaggi, le spese relative e la scelta dei contratti proposti dalle agenzie turistiche.

I viaggi di istruzione possono interessare una o più classi, di solito per corsi paralleli.

Agli studenti che partecipano al viaggio è richiesta l'autorizzazione dei genitori, anche se maggiorenni.

In quest'ultimo caso, tale autorizzazione prende la forma di presa d'atto conoscitiva.

Le visite guidate ed i viaggi d'Istruzione con partenza e rientro nella stessa giornata, possono avere luogo in qualsiasi periodo dell'anno, ad eccezione dell'ultimo mese dell'anno scolastico dedicato alle normali attività didattiche.

Il Consiglio d'Istituto delibera i viaggi d'istruzione almeno quindici giorni prima della loro effettuazione.

Il Consiglio d'Istituto delega il D.S. per le visite guidate d'istruzione da effettuarsi nell'arco della giornata.

Il pagamento della quota di partecipazione da parte degli alunni sarà effettuata, se previsto, in due tempi, mediante un acconto ed il saldo.

Nel caso che l'alunno che ha pagato l'importo, per cause di forza maggiore non possa partecipare al viaggio, previa domanda indirizzata al D.S., avrà il rimborso della propria quota in base alle disposizioni penali inflitte dall'agenzia turistica contraente.

Il D.S. provvede a che sia consegnato in tempo utile a ciascun alunno partecipante, per darne informazione alla famiglia, il piano dettagliato del viaggio con tutte le informazioni riguardanti gli adempimenti degli alunni e delle famiglie, specialmente nel caso di viaggio all'estero.

TITOLO III
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

- Art. 1: La Biblioteca del Liceo Classico “L. Costa” prevede servizio di consultazione, lettura e prestito in orario antimeridiano che verrà comunicato ed esposto ad inizio di ogni anno scolastico.

L’accesso ai locali sarà altresì garantito, compatibilmente con le disponibilità della scuola, 3 giorni la settimana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, in presenza di uno dei responsabili, con informazione ad inizio di anno scolastico.

- Art. 2: Alla consultazione sono ammessi tutti gli utenti interni ed esterni.

Il prestito è riservato direttamente ai docenti, agli studenti, ai genitori ed al personale non docente dell’Istituto ed agli utenti esterni che a tal fine sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento e a consentire la registrazione dei loro dati personali.

- Art. 3: Gli utenti potranno consultare il catalogo informativo e accedere poi al materiale librario e multimediale presente nella Biblioteca, su richiesta da presentarsi al bibliotecario di turno che avrà poi cura di ricollocarlo.

Potranno essere consultati liberamente riviste specializzate, quotidiani e periodici, tramite riconoscimento dell’utente da parte del bibliotecario.

- Art. 4: Tutto il materiale è accessibile al prestito, fatta eccezione per le opere di consultazione (enciclopedie, libri rari o altri più facilmente deteriorabili) secondo una precisa catalogazione.

Non si esclude inoltre la temporanea sospensione dal prestito di libri per i quali fossero previsti opportuni restauri.

- Art. 5: Ogni utente può richiedere in prestito fino a due opere per volta (con un massimo di quattro volumi complessivi).

La durata del prestito del libro è di 20 giorni, eventualmente prorogabile, se l'opera non è stata richiesta da altri lettori.

La durata del prestito di CD e videocassette non potrà superare i 5 giorni.

- Art. 6: Il prestito è personale e il libro o altro bene non può essere ceduto ad altri.
- Art. 7: Si prevede una sanzione pecuniaria per ogni giorno eccedente la data di scadenza del prestito. Tale sanzione andrà a costituire un fondo utilizzabile per l'acquisto di materiale in dotazione della Biblioteca e per il suo buon funzionamento.
- Art. 8: Chi smarrisce o deteriora il materiale della Biblioteca, che è patrimonio comune, è tenuto a ricomprarlo o a risarcire la scuola per un importo pari al valore di mercato del materiale stesso.
- Art. 9: Viene fornito il prestito interbibliotecario alle biblioteche in SBN nonché alle biblioteche del territorio provinciale e regionale secondo la normativa vigente, prevedendo il rimborso delle spese, salvo diversi particolari accordi.
- Art.10: Le opere escluse dal prestito sono consultabili soltanto in sede.
Possono essere concesse deroghe solo per gli insegnanti che volessero usarle in classe nelle ore di lezione nell'arco della mattina, con responsabilità personale di restituzione.
- Art.11: Dei dizionari linguistici in dotazione, una parte viene riservata alla sola consultazione in Biblioteca; altri possono essere concessi in consultazione in classe, secondo le indicazioni del bibliotecario e le disposizioni stabilite annualmente dalla scuola.
- Art.12: Data la finalità educativa e non di semplice custodia di materiali culturali della Biblioteca del Liceo, si ammette la permanenza di intere classi dell'Istituto, sotto la guida di un

insegnante o di un delegato da parte della presidenza, con preavviso agli incaricati ed assunzione della responsabilità di vigilanza da parte dell'accompagnatore.

- Art.13: Il responsabile della Biblioteca è nominato dal Dirigente Scolastico e sarà affiancato da una Commissione di docenti che collaborerà alla gestione.

Della Commissione fa parte il D.S.G.A .ed eventuale figura di bibliotecario stabile.

Si riconosce altresì l'integrazione nella Commissione di rappresentanti del personale ATA, di genitori e degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto, nonché di esperti e consulenti .

Ciò al fine di realizzare una costruttiva condivisione di ben definiti indirizzi di politica culturale dell'Istituto stesso.

TITOLO IV

USO DEI LABORATORI PALESTRA E AULE SPECIALI

Il D.S. in collaborazione con i responsabili di laboratorio ed il D.S.G.A. elabora il piano annuale di agibilità dei laboratori scientifici .

La funzione di responsabilità del laboratorio è affidata annualmente dal D.S. ad un Docente .

Presso i laboratori opera un collaboratore tecnico,secondo i modi previsti dalla normativa.

Gli assistenti tecnici provvedono all'ordinaria manutenzione ed alle piccole riparazioni delle macchine

I collaboratori scolastici provvedono alla quotidiana pulizia dei locali a loro assegnati,in conformità delle disposizioni emanate in materia .

PRIVACY

Ai sensi della legge è tutelata la privacy di ciascun componente della scuola.

Ai fini del consenso dell'uso dei dati personali, consentiti dalla normativa, è richiesto, all'atto dell'iscrizione degli studenti, una dichiarazione scritta di consapevolezza dell'uso dei dati stessi

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La trasparenza amministrativa è tutelata ai sensi di legge

Al riguardo è consentito, tramite richiesta scritta in carta semplice, indirizzata al D.S., di visione e/o copia di atti e documenti di interesse specifico.

Entro 30 giorni dalla richiesta la scuola è tenuta a produrre gli atti consentiti.

Per ciascuna copia previsto un onere di €0,50 per pagina, inoltre, in caso di copia autenticata in bollo è richiesta specifica marca per ciascuna pagina.

SICUREZZA

La Scuola è tenuta al rispetto e della legge sulla sicurezza (D.L.vo 626) in ciascuna delle sue parti (nomina del Responsabile, piano della sicurezza, utilizzo di segnaletica, predisposizione di squadra di pronto intervento, etc.).

In particolare è prevista l'attuazione del piano di evacuazione almeno una volta all'anno.

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente espresso, si rimanda alla normativa di carattere generale e/o alle disposizioni interne comunicate tramite circolare da considerarsi, in fase transittiva, parte integrante del Regolamento medesimo.

MODIFICA E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento in oggetto può essere sottoposto a revisione periodica su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio di Istituto.

Il presente regolamento è stato letto approvato e sottoscritto dal Consiglio di Istituto nella seduta del

Liceo Costa
Regolamento disciplinare
A.S. 2011/2012

Regolamento disciplinare Costa

PARTE I) DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI

(Con riferimento a D.P.R. 249 del 24/6/1998, D.P.R. 21/11/2007, n° 235, N.M. n° 3602 del 31/7/2008)

DIRITTI

Art. 1.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, finalizzato a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati devono essere corretti e consegnati agli studenti tempestivamente e comunque prima che venga somministrata la verifica successiva nella stessa materia. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 2

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare vanno loro comunicate le scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 3

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti). Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

Art. 4

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti possono partecipare con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 5

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste (cfr. griglia specifica approvata dal Collegio Docenti), a credito scolastico, la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

Il Comitato studentesco esprime parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 6

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.

Art. 7

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai loro bisogni. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce, per quanto le compete, ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

DOVERI

Art. 8.

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti/doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro" (nonché dal D.lgs 27.10.2009, n.150), per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla presente normativa.

Art. 9

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo ed indossare un abbigliamento decoroso. Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 10

Relativamente alla regolamentazione dell'orario scolastico delle lezioni, con specifico riferimento alle entrate ed uscite, alle assenze ed ai ritardi si specifica quanto segue:

• ORARIO DELLE LEZIONI ED ASSENZE

Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e gli alunni entrano in istituto nei cinque minuti precedenti (intervallo tra il primo e il secondo suono della campana).

Dopo le ore 8 e comunque non oltre le ore 8,05 gli alunni in ritardo saranno giustificati dall'insegnante della prima ora.

Coloro che entreranno dopo le ore 8,05 potranno, a discrezione della Presidenza, che ne valuterà le motivazioni, essere ammessi subito alle lezioni oppure alle ore 9.00.

Lo studente in ritardo che, per qualunque motivo, non abbia con sé il libretto, viene ammesso in classe con apposito foglio di ammissione.

I ritardi e le relative annotazioni dovranno essere riportati dall'insegnante in calce sul registro di classe.

L'alunno che entra alla seconda ora, deve, di regola, essere munito di apposita giustificazione riportata sul libretto e sottoscritta da un genitore o suo sostituto se minorenni, da lui stesso se maggiorenne.

Lo studente che, dopo un'assenza, si presenta in classe senza giustificazione è accettato con riserva alle lezioni, ma dovrà provvedere alla giustificazione il giorno successivo; se anche in questo caso non presenterà la giustificazione, il Dirigente Scolastico, avvertiti i famigliari, potrà valutare in termini di responsabilità disciplinare il comportamento dell'alunno e comunque di esso si terrà debito conto nella griglia di valutazione della condotta.

Essendo piena la responsabilità dell'alunno maggiorenne, quest'ultimo darà conto del suo agire, previa ammonizione scritta, dovrà provvedere a sanare l'omissione nel giorno successivo.

Sarà considerata grave l'omissione ulteriore.

Alla giustificazione dell'assenza per malattia superiore ai cinque giorni (compresi i giorni festivi intermedi), dovrà essere allegato un certificato medico attestante la guarigione.

• GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E DEI RITARDI

Il genitore che ha depositato la firma (o chi ne fa le veci) deve giustificare sul libretto personale, rilasciato dall'Istituto, l'assenza del figlio, esattamente il giorno del rientro a scuola del medesimo. Il docente della prima ora dovrà fare puntuale controllo delle giustificazioni. Il docente coordinatore è tenuto al controllo complessivo e alla segnalazione al DS di particolari casi (mancata giustificazione, assenze ripetute, frequenti entrate in ritardo).

Le assenze pari o superiori ai cinque giorni (comprensivi anche di eventuali festività), se non giustificati, precedentemente, per altri validi e documentati motivi, sono giustificabili nel libretto personale con allegata certificazione medica senza alcun riferimento di carattere diagnostico né terapeutico, ma come mera attestazione di condizione di salute tale da poter riprendere la regolare frequenza a scuola.

La quinta assenza deve essere giustificata personalmente dal genitore, presentandosi in vicepresidenza e/o in Segreteria Didattica per la convalida.

Agli alunni maggiorenni è consentita la giustificazione personale delle assenze; per le assenze pari o superiori ai cinque giorni è richiesta, anche per loro, la certificazione medica. Per la quinta assenza la scuola si riserva anche per loro di comunicare con la famiglia.

Le entrate degli alunni oltre le ore 8:05 saranno considerate "ritardi" e pertanto saranno valutati dalla Presidenza (ammissione su apposito modulo) e da giustificare sul libretto personale.

L'uscita anticipata dalla scuola sarà autorizzata dall'ufficio di Presidenza.

Gli alunni minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

- **USCITE FUORI ORARIO**

Le uscite fuori orario, di norma, non sono consentite.

Nei casi ritenuti indispensabili, comunque motivati e con richiesta presentata almeno nel giorno antecedente, controfirmata dal genitore se lo studente è minorenne, la Presidenza potrà rilasciare permessi di entrata ritardata o di uscita anticipata, che verranno riportati sul giornale di classe. Solo in casi eccezionali e adeguatamente documentati possono essere concessi permessi di diversa durata.

In ogni caso spetta al D.S. o suo delegato concedere o meno il permesso di uscita.

Gli studenti che usufruiranno di mezzi di trasporto extraurbani potranno presentare, entro il primo mese di lezione, richiesta scritta di entrata ritardata o uscita anticipata (limitatamente alla prima e ultima ora di lezione).

I nominativi saranno trascritti sul registro di classe.

Per i casi di improvviso malessere di un alunno, spetterà alla segreteria avvisare tempestivamente la famiglia perché venga a scuola a prelevarlo; in caso di mancato reperimento dei familiari, ogni decisione sarà presa di volta in volta dal Preside o suo delegato.

Ogni studente è munito di un libretto personale rilasciato dalla scuola, che lo identifica e che serve per ogni rapporto tra lo studente e la scuola e fra questa e la famiglia.

Lo studente è tenuto a portarlo ogni giorno con sé.

Su tale libretto sono apposte le firme dei genitori o di chi ne fa le veci.

In caso di smarrimento è concesso un duplicato del libretto, previa dichiarazione motivata e personale del genitore.

- **ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEI RITMI DELLE LEZIONI E DEI COMPORTAMENTI RELATIVI**

L'uscita degli alunni dalle rispettive aule deve avvenire dopo il suono della campana che indica il termine delle lezioni.

Gli insegnanti saranno gli ultimi ad uscire.

Per nessun motivo durante le ore di scuola gli alunni possono allontanarsi dal complesso scolastico.

È consentita l'uscita dalle aule solo per motivi di reale necessità e per il tempo strettamente necessario e, di regola, a non più di uno alla volta.

Tali eventuali uscite non dovranno essere di disturbo in alcun modo allo svolgimento delle lezioni.

Il comune senso di responsabilità dovrà consentire di evitare guasti o danni ai locali ed agli arredi scolastici.

Chi sporca, deteriora o manomette i locali o le attrezzature scolastiche, è tenuto a risponderne e risarcire i danni causati.

Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, tutta la classe o le classi interessate ne potranno rispondere disciplinarmente.

I rappresentanti di classe (ma anche i singoli studenti) e tutto il personale della scuola sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali danni al responsabile amministrativo.

L'igiene e la pulizia dei locali, di cui risponde il personale ausiliario, sono affidate anche al senso civico degli utenti della scuola ed al loro rispetto per il lavoro altrui.

Si raccomanda agli alunni la massima cura della suppellettile, del materiale didattico e scientifico, degli attrezzi sportivi e degli indumenti sportivi loro affidati in uso.

Nell'atrio e nel corridoio al pianterreno, verranno riservati spazi per l'affissione di atti e comunicati degli OO.CC., per comunicazioni sindacali, per i manifesti degli EE.LL. e delle Università. Ciò che interessa direttamente agli alunni è affisso nell'apposito spazio riservato al primo piano e per ogni altra comunicazione consentita dalla Legge.

Gli studenti, previa apposita richiesta, possono utilizzare determinati locali della scuola anche nelle ore pomeridiane per attività didattiche stabilite d'intesa con la presidenza, con la presenza di responsabili della scuola, Docenti e non Docenti.

- VIGILANZA

Sarà predisposto un piano specifico di vigilanza durante la ricreazione e particolare attenzione è richiesta nei momenti di transizione (il docente al termine del servizio giornaliero attende il collega che sopraggiunge) e all'inizio e al termine delle lezioni.

Deve essere riservata particolare attenzione all'uso, da parte degli studenti, di cellulari, macchine fotografiche e videofonini durante l'orario scolastico. L'uso di tali mezzi nella scuola non è consentito. Qualora i familiari abbiano necessità di comunicazione potranno rivolgersi alla scuola, tramite l'ufficio di segreteria. Nel caso in cui il docente sorprenda l'allievo a far uso del cellulare durante le lezioni procede subito al sequestro e all'informativa al DS per l'ammonizione di pertinenza e per il successivo ritiro dell'apparecchio da parte del genitore.

Durante le verifiche scritte i cellulari dovranno essere depositati sulla cattedra e ritirati al termine della prova. Gli studenti sorpresi durante le verifiche ad usare il cellulare saranno soggetti, oltre al ritiro del telefono, a provvedimenti disciplinari di cui all'art. 12 punto A. Anche per l'alunno sorpreso a copiare si farà riferimento a tale articolo. La verifica in oggetto verrà ritirata e valutata al minimo della griglia prevista dalla programmazione del docente.

E' altresì proibita ogni forma di registrazione o filmato, con qualsiasi apparecchio, durante le ore di lezione.

- DISPOSIZIONI ANTI FUMO

Nei locali della scuola è vietato fumare.

Sono previste contravvenzioni come da normativa generale, nel caso di non rispetto della legge sul divieto di fumo.

Come luogo educativo la Scuola si impegna a garantire anche attraverso opera di vigilanza che, ai sensi della Legge, nei locali della scuola non si fumi.

Tutti i docenti sono tenuti a vigilare per il rispetto della normativa.

PARTE II) RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E SANZIONI

Art. 11

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative) e/o in percorsi di conoscenza, consapevolezza e responsabilizzazione.

Art. 12

A) Infrazioni disciplinari e relative sanzioni, fino all'allontanamento dalla scuola per non più di 15 giorni.

Tali situazioni sono state così specificate a seconda della tipologia, della gravità, dell'organo che irroga la sanzione:

Ordine di gravità	Tipologia di mancanza	Tipologia di sanzione	Organo competente
A1	Comportamento negligente nei confronti dei doveri scolastici	Ammonizione verbale	Docente
A2	Grave o frequente negligenza nei doveri scolastici e/o nel comportamento	Ammonizione scritta	Docente/Dirigente Scolastico
A3	Gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. ¹	Sospensione dalle lezioni da 1 fino a un massimo di 15 giorni (con o senza obbligo di frequenza) con annotazione in pagella. Sanzioni alternative (vedi articolo 11).	Consiglio di Classe al completo delle rappresentanze di studenti e genitori (art. 5 D. Lgs. N 297/1994 e N.M. n 3602 del 31/7/2008)

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni .

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e

¹ Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

D) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati **al punto C** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

N.B. In relazione alle conseguenze valutative in pagella di quanto sopra si rimanda alla griglia in uso nella Scuola per la valutazione della condotta.

ART. 13

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Art. 14

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola costituito a norma dell'art.

15. I provvedimenti decisi

dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento. Su tale eventuale

richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Art. 15

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- Il Dirigente scolastico che lo presiede;
- 1 docente designato dal Consiglio di Istituto o eletto dal Collegio dei Docenti;
- 1 rappresentante eletto dei genitori;
- 1 rappresentante del personale non docente
- 1 rappresentante eletto degli studenti.

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente.

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...)
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi)
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto)
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre, febbraio e maggio per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG

stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica).

Art. 15. ORGANO DI GARANZIA REGIONALE (Art. 5 comma 3 dello Statuto modificato con D.P.R. 235 21/11/2007)

La competenza a decidere in via definitiva sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 16. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (art. 5-bis dello Statuto)

Contestualmente all'iscrizione alla scuola è richiesto ai genitori e agli studenti la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto fra scuola, studenti e famiglie. Tale documento sarà disponibile sul sito del Liceo o, a richiesta, in formato cartaceo.